

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2409

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE ZULUETA, MARITATI, TOIA,
MARTONE, IOVENE, DANIELI Franco, DALLA CHIESA,
BONFIETTI, DI GIROLAMO, MARINO e ROTONDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2003

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul trattenimento in Italia e respingimento in Siria dei coniugi
Muhammad Sa’ id al-Sakhri e Maysun Lababidi e dei loro
quattro figli

ONOREVOLI SENATORI. - Il 23 novembre del 2002 l'ingegnere siriano Muhammad Sa'id al-Sakhri, sua moglie Maysun Lababidi e i loro quattro figli, in transito in Italia con un volo proveniente da Amman e diretto in Marocco, venivano fermati dalle autorità di polizia aeroportuale e trattenuti presso lo scalo della Malpensa per poi essere respinti, dopo cinque giorni, in Siria, nonostante pendesse sulla testa del signor Muhammad Sa'id al-Sakhri, sin dal 1982, una condanna a morte per essere membro di una organizzazione denominata «Fratelli Musulmani» dichiarata fuori legge in Siria per la sua opposizione politica al regime. Durante il periodo del loro trattenimento in Italia, in base al racconto della signora Lababidi, la loro famiglia sarebbe stata segregata in una stanza priva di riscaldamento e di qualsiasi suppellettile, sotto il controllo costante di telecamere a circuito chiuso. Trattenuti così al freddo e alla fame (la figlia più piccola aveva allora solo due anni), non avrebbero avuto nessuna possibilità di comunicare con l'esterno, né con i loro parenti, i due fratelli della signora Lababidi, recatisi appositamente a Malpensa il 27 novembre, né con l'avvocato da questi ultimi chiamato ad assisterli e prestare la sua opera professionale per la richiesta di asilo. Si aggiunga che, come confermato dallo stesso Ministero dell'interno, essi non hanno potuto comunicare con le autorità di Polizia mediante l'ausilio di un interprete e non sono stati messi in condizioni di capire cosa stava loro succedendo. Sempre dal racconto della signora Lababidi emerge, alla fine di questo calvario, un ulteriore fatto inquietante. Sembrerebbe infatti, che al quinto giorno del loro trattenimento, gli incaricati di Polizia li avrebbero rassicurati: che tutto era sistemato e che li

avrebbero mandati nel posto più bello del mondo, in Sicilia. Conseguentemente, li avrebbero accompagnati e fatti salire su un aereo, pregandoli di sedersi agli ultimi posti, lì avrebbero loro legato le mani, e solo allora sarebbero stati informati, tra il loro più profondo sconcerto, che il vettore sarebbe di lì a poco partito per Damasco in Siria.

La Commissione d'inchiesta che proponiamo dovrà fare piena luce su quanto avvenuto nel lasso di tempo compreso tra il momento del fermo di polizia e il rimpatrio forzoso in patria della famiglia siriana. In tale senso la Commissione dovrà:

- accertare le modalità in cui è avvenuto il fermo di polizia del signor Muhammad Sa'id al-Sakhri e della sua famiglia presso lo scalo aeroportuale della Malpensa;

- accertare la durata e le condizioni di trattenimento della famiglia al Sakhri presso l'aeroporto della Malpensa;

- accertare se siano state correttamente applicate tutte le norme di diritto internazionale e comunitario in materia di asilo politico che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 che, all'articolo 1, indica i motivi per i quali sorge il diritto allo *status* di rifugiato, mentre, all'articolo 33, stabilisce che il diritto all'asilo comporta l'esplicito divieto di espulsione, e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente, con le leggi 24 luglio 1954, n. 722, e 23 dicembre 1992, n. 523;

- accertare se siano state correttamente applicate le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto

1955, n. 848, ed in particolare l'articolo 3, relativo al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, che implica anche il divieto di rimpatriare una persona in un Paese ove vi è il rischio che essa subisca tali trattamenti, l'articolo 13, che stabilisce il diritto ad un ricorso interno effettivo, e l'articolo 1 del Protocollo n. 6 alla Convenzione, ratificato ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 8, relativo all'abolizione della pena di morte;

- accertare se sia stato rispettato il dettato costituzionale di cui agli articoli 10 e 24 della Costituzione che, rispettivamente, recitano: «Articolo 10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati

politici» e «Articolo 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»;

- accertare se al signor Muhammad Sa'id al-Sakhri e alla sua famiglia siano stati correttamente prospettati e offerti i diritti riservati ai richiedenti asilo dalle menzionate Convenzioni internazionali nonché dalla normativa nazionale vigente;

- individuare, anche ai fini di una conoscenza diretta, tutte le persone, ufficiali, agenti di polizia e civili, che sono entrate in contatto con il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri e con la sua famiglia;

- accertare se vi siano state violazioni alle normative e procedure vigenti in materia di fermo di polizia e di diritto di asilo politico;

- infine, riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trattenimento in Italia e respingimento in Siria dei coniugi Muhammad Sa'id al-Sakhri e Maysun Lababidi e dei loro quattro figli)

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul trattenimento in Italia e respingimento in Siria dei coniugi Muhammad Sa'id al-Sakhri e Maysun Lababidi e dei loro quattro figli, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare le modalità del fermo di polizia del signor Muhammad Sa'id al-Sakhri e della sua famiglia presso lo scalo aeroportuale della Malpensa;

b) accertare la durata e le condizioni del loro trattenimento presso lo scalo aeroportuale della Malpensa;

c) accertare se siano stati informati e abbiano potuto liberamente esercitare i diritti che le leggi e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia assegnano ai fermati, ai rifugiati e ai richiedenti asilo;

d) individuare, anche ai fini di una conoscenza diretta, tutte le persone, ufficiali, agenti di polizia e civili, che sono entrate in contatto con il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri e con la sua famiglia;

e) accertare se vi siano state violazioni alle normative e procedure vigenti in materia di fermo di polizia e di diritto di asilo politico;

f) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente della Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla data di nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si appli-

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra di loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà di quello della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

